

Art. 12 *Progetti norma*

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sono stati individuati i perimetri dei Progetti Norma all'interno dei quali gli interventi previsti sono subordinati alla redazione di un Piano Particolareggiato ovvero di uno Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A) di iniziativa pubblica o privata, secondo le prescrizioni contenute nei progetti-norma di cui alle successive tabelle 4 e 5; nonché, per i Progetti Norma soggetti alla "perequazione fondiaria" di cui all'articolo successivo, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
2. Nelle tabelle 4 e 5 di cui al comma precedente hanno valore prescrittivo le carature urbanistiche relative alla superficie al verde pubblico e al parcheggio, nonché la superficie netta di pavimento residenziale massima e la superficie netta di pavimento destinata a Edilizia Residenziale Pubblica. Ha altresì valore prescrittivo l'indicazione delle tipologie previste dell'abaco dei tipi edilizi, di cui all'allegato 2 alle N.T.A.
3. Nella generalità dei Piani Attuativi relativi ai progetti-norma, è prevista la cessione al Demanio Comunale delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie quantificate nei Progetti Norma stessi (superficie viaria, parcheggio, verde, aree attrezzate pubbliche, ecc.) nonché la realizzazione a carico dei soggetti attuatori di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi contenute. Il valore di tali aree ed opere di urbanizzazione sarà scomputato con la procedura ed ai sensi del primo comma dell'art. 86 della L.R. 27.6.1985 n° 61. Relativamente al verde attrezzato, il valore delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria eccedenti alla quota minima di 9 mq/abitante potrà essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione secondaria, corrispondente alla quota relativa alle "aree a verde pubblico attrezzato a parco e per il gioco e lo sport". di cui al successivo art. 34.
4. Dati i dimensionamenti individuati nei Progetti Norma delle aree destinate a standard urbanistici ed il particolare meccanismo di cessione previsto si considerano preventivamente soddisfatte le disposizioni di cui al 6° comma dell'art. 25 ed al 5° comma dell'art. 26 della LR 27.6.1985 n° 61 relativamente ai progetti norma residenziali, nonché le disposizioni di cui al punto 1) del 10° comma dell'art. 25 della L.R. 27.6.1985 n° 61, relativamente ai progetti norma produttivi.
5. Per gli edifici residenziali esistenti all'interno dei perimetri dei Progetti Norma in assenza di Strumento Urbanistico Attuativo sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
6. Per i progetti-norma vale quanto previsto dall'art.11 della L.R. 27.6.1985 n° 61.
7. ***Nei progetti norma residenziali è ammessa la differente destinazione d'uso entro il limite del 30% della superficie netta di pavimento massima consentita per attività compatibili con la zona (terziario diffuso, esercizi di vicinato, attività artigianali e produttive non inquinanti o moleste - ammissibili alle condizioni di cui al 3° comma dell'art.31 -, servizi e attrezzature collettive di interesse locale o generale); in tal caso, oltre alla prescritta realizzazione delle superfici destinate a verde pubblico e a parcheggio come indicate alla tabella 4, è fatto obbligo di incrementare la dotazione di standard a parcheggio pubblico nella quantità utile a soddisfare le disposizioni di cui all'art.35, comma 2°, lettere a) e b) senza le esclusioni o limitazioni relative ai progetti norma, e comma 3°;¹***

¹ Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03.05.2012, avente ad oggetto: "Variante parziale al PRG ai sensi comma 4° lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio", in vigore dal 09.06.2012.